

**ORDINANZA**

**Anno 2015 N° 35 DATA 06/03/2015**

---

**ORDINANZA ANTIACCATTONAGGIO - AI SENSI E PER GLI EFFETTI  
DELL'ART. 54 COMMA 4 DEL D. LGS 267/2000**

---

*Direzione*    SEGRETERIA  
                  SERVIZI GENERALI

*Codice Direzione*

Prot.n.3200

Ordinanza n. 35

## IL SINDACO

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dal D.L. del 23 maggio 2008, n. 92, convertito in Legge 24 luglio 2008 n. 125, e, in particolare:

- l'art. 54, comma 4 ai sensi del quale "il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";
- vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- visto il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in Legge 24 luglio 2008 n. 125,
- visto il Decreto Ministero dell'Interno 05 agosto 2008;
- l'art. 7 bis, comma 1 D.L.vo 18.8.2000, n.267, ai sensi del quale "salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro;
- l'art. 7 bis, comma 1-bis D.L.vo 18.8.2000, n.267, ai sensi del quale "la sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco e dal Presidente della Provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari";

Considerato che:

- nel territorio comunale di Molinella cresce sempre più il fenomeno per il quale taluni soggetti, utilizzando lo strumento della questua, richiedono, anche in forma petulante e molesta, denaro ai passanti;
- tali condotte si concentrano sovente nelle intersezioni stradali, nelle aree di parcheggio pubblico, nonché in prossimità delle zone monumentali del centro storico, creando anche significativi ostacoli alla circolazione pedonale;
- l'accattonaggio spesso si accompagna con l'impiego di minori, disabili, anziani nonché animali di affezione o viene comunque praticato mediante il ricorso a mezzi fraudolenti per suscitare l'altrui pietà;
- tali condotte costituiscono sovente un diversivo preordinato ad agevolare la commissione di attività illecite, quali borseggi e scippi, o comunque, essendo spesso perpetrate con modalità invasive ed aggressive, talvolta degenerano in più gravi episodi di inciviltà e maleducazione;
- il fenomeno dell'accattonaggio provoca disagio ed insicurezza nella popolazione di questo Comune, lede l'immagine della città e suscita una percezione distorta e difforme della realtà in relazione alle iniziative sociali assunte dall'Amministrazione Comunale nei confronti della povertà;
- da tempo l'Amministrazione comunale di Molinella è impegnata, attraverso il proprio Assessorato alle Politiche Sociali, a prestare ogni genere di assistenza in favore di soggetti italiani e stranieri in comprovato stato di bisogno attraverso specifici programmi di sostegno materiale e contrasto all'indigenza;

Rilevato che tali condotte devono essere monitorate opportunamente, sia per segnalare eventuali situazioni di effettiva indigenza e, quindi, intervenire con idonee misure sociali, sia per prevenire e contrastare l'insorgenza di fenomeni criminosi dediti allo sfruttamento di minori e disabili, sia infine per evitare le conseguenti situazioni di degrado sociale ed urbano;

Ritenuto opportuno provvedere ad una azione sinergica tra Servizi Sociali e Polizia Municipale onde pervenire all'individuazione di tutti quei soggetti, dimoranti nel territorio comunale, che effettivamente necessitano di inserimento in programmi di sostegno e contrasto all'indigenza;

### **ORDINA**

- 1. è fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio, con qualunque modalità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, con particolare riferimento alle seguenti aree ed alle zone prospicienti alle medesime: edifici di culto, ospedale, case di cura e case di ricovero, sedi delle istituzioni preposte al soccorso ed alla sicurezza, stazione ferroviaria, fermate dei mezzi di trasporto pubblico di linea e non di linea, cimiteri, parchi, parcheggi, aree mercatali, aree commerciali, zone annonarie e luoghi di spettacoli.**
- 2. segnalare ogni caso di effettiva condizione di indigenza, rilevata dagli operatori della Polizia Municipale, all'Assessorato ai Servizi Sociali al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali.**

Ferme restando le altre eventuali sanzioni di Legge, le violazioni al precetto di cui al punto 1 del presente provvedimento saranno punite con:

- l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (pagamento in misura ridotta previsto in euro 50,00);
- la sanzione amministrativa accessoria della confisca del denaro che costituisce prodotto della violazione e delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività di accattonaggio, come disposto dall'art. 20 della L. 24 novembre 1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata L. 689/81.

Per l'accertamento delle infrazioni, la contestazione delle medesime, la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute, si osservano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso, in via gerarchica, al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR Emilia-Romagna, sezione di Bologna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto con atto prot.n. 3079 in data 04 marzo 2015, ed è immediatamente esecutivo.

La presente ordinanza sarà affissa per giorni quindici all'Albo Pretorio del Comune di Molinella e trasmessa alla Prefettura, alle Forze dell'Ordine ed alla Polizia Provinciale.

Alla Polizia Municipale ed alle Forze dell'Ordine è demandato il compito di far osservare le disposizioni della presente ordinanza.

Molinella li 06 Marzo 2015

*Dario Mantovani*